



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 90 – 12 Febbraio 2026

Riunione del 04/02/2026

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 60.25.26 NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

C. R.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 17 novembre 2025, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti del tesserato:

C. R. “per aver il C. R. - a seguito di messaggio What’s App inviato in data 02/05/2025 dall’arbitro F. F. alla tesserata arbitro e tutor C. A. - risposto all’arbitro F. F con due note di messaggistica vocale, la prima avente ad oggetto documentazione e la seconda in cui proferiva un’esplicita minaccia “AH, PUÒ ESSERE PURE CHE TE MAZZAMO STASERA, PUÒ ESSE, LA VOGLIA CE L’HO” e nel successivo messaggio di testo per aver scritto all’arbitro F. F. “SPERO CHE IL MESSAGGIO TI SIA ARRIVATO BELLO CHIARO, NON VOGLIO PIÙ INTERVENIRE” – “CIAO ARBITRO”. In violazione dell’Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; dell’Art. 3 Statuto FIPAV; dell’art. 1 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV; degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale.

Con la contestata aggravante di cui all’art. 102 comma 1 lettera d) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV

FATTO

Il procedimento prende le mosse dall’ esposto inviato il 3 ottobre 2025 al Settore Giustizia della FIPAV dall’arbitro del Comitato di Ancona, sig. F. F., all’epoca del fatto di cui si discute (2/5/2025) ancora minorenne ed assegnato dal Comitato al “Tutor” indicato nella persona dell’arbitro A. C..

Questi i fatti descritti dall’esponente: il giorno 2 maggio 2025 il sig. F. F. inviava un messaggio alla sig.ra A. C. per informarla del fatto che la sera stessa avrebbe arbitrato a Collemarino chiedendole se, nel caso in cui non l’avessero ucciso prima (ironizzando su fatti avvenuti durante una partita a Senigallia



qualche giorno prima) avrebbe potuto lasciarle il rimborso per il segnapunti della finale under 19 ed il rapporto territoriale della gara.

A tale messaggio rispondeva, dal telefono della stessa A. C., con un messaggio vocale, un uomo, riconosciuto come R. C., allenatore di una società di Collemarino e fidanzato della sig.ra A. C., il quale riferiva al sig. F. F. che i soldi ed i documenti, poteva lasciarli a lui visto che sarebbe stato presente alla partita.

Seguivano altri messaggi tra i due fino a che, sempre il C. R. con altro messaggio vocale affermava: “AH, PUÒ ESSERE PURE CHE TE MAZZAMO STASERA, PUÒ ESSE, LA VOGLIA CE L’HO” ed infine con altro messaggio testuale:” SPERO CHE IL MESSAGGIO TI SIA ARRIVATO BELLO CHIARO, NON VOGLIO PIÙ INTERVENIRE” – “CIAO ARBITRO”

Il sig. F. F. dichiarava di essere rimasto molto turbato dalla vicenda al punto di aver fatto richiesta al Comitato di Ancona di non essere più designato per partite a Collemarino o con l’arbitro A. C..

La Procura Federale, esaminati documenti allegati all’espoto e ritenuta la sussistenza di fatti disciplinamente rilevanti a carico del C. R., gli notificava atto di conclusione delle indagini cui seguiva, da parte degli avvocati difensori Flavio Barigelletti e Angelica Carla Popoviciu, un’istanza di audizione del loro rappresentato.

Nel corso della stessa, il prevenuto respingeva ogni addebito sostenendo che tutta la corrispondenza intervenuta con il F. F. sulla chat della sig.ra A. C. era improntata su toni goliardici e scherzosi.

La Procura Federale, non ritenendo che tali dichiarazioni potessero intaccare l’impianto accusatorio supportato dal materiale istruttorio raccolto, deferiva il sig. C. R. per i motivi sopra riportati.

Il Tribunale Federale deliberava quindi, l’apertura del procedimento in danno di C. R. e lo convocava per l’udienza del 4/2/2026 da tenersi in modalità telematica.

Dopo la rinuncia al mandato dei precedenti difensori l’inculpato rilasciava procura alle liti all’avv. Francesco Termini e questi depositava presso la segreteria del Tribunale patteggiamento sottoscritto dall’inculpato e dalla Procura Federale che prevedeva la sospensione del tesserato C. R. da ogni attività federale per un mese

All’udienza del 4 febbraio si collegava per la Procura Federale l’avv. Umberto Pantanella che confermava l’accordo raggiunto con il patteggiamento in atti, e per l’inculpato l’avv. Francesco Termini, il quale chiedeva che la sospensione concordata potesse essere limitata esclusivamente all’attività di atleta del tesserato C. R.; la Procura Federale si opponeva ed il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che i fatti oggetto del procedimento sono pacifici, documentati e sostanzialmente non contestati, per cui risulta accertata la responsabilità disciplinare del C. R..

Quest'ultimo con il ministero del proprio difensore ha raggiunto un accordo con la Procura Federale sull'entità della sanzione da applicare e stabilita nella sospensione da qualsiasi attività federale per un mese. Tale sanzione è ritenuta da questo Tribunale congrua per cui non sussistono ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti in data 3/12/2025.

Riguardo alla richiesta formulata dal difensore dell'inculpato tendente a limitare la concordata sospensione del tesserato alla sola attività di atleta, il Collegio ritiene che tale richiesta sia inammissibile in quanto contraria alle disposizioni del Regolamento giurisdizionale della FIPAV che all'articolo 97 descrive la sanzione della sospensione come l'inibizione a compiere per un determinato periodo di tempo qualunque attività ufficiale nell'ambito della FIPAV. Inoltre l'accordo già sottoscritto con la Procura era limitato alla sola sospensione.

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato C. R., la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni trenta

Roma, 12 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 12 Febbraio 2026